

Parere in merito ad una proposta di direttiva del Consiglio recante quattordicesima modifica della direttiva 64/54/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sui conservativi che possono essere impiegati nelle derrate destinate all'alimentazione umana (doc. COM (78) 488 def.)

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 247 del 18 ottobre 1978, pagina 8.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 17 ottobre 1978 di consultare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 100 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 163^a sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles il 29 e 30 novembre 1978.

Il testo del parere viene riportato in appresso:

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la richiesta di parere del Consiglio delle Comunità europee del 17 ottobre 1978,

vista la decisione presa dal proprio ufficio di presidenza il 18 ottobre 1978, in previsione di una consultazione, di affidare alla sezione «Ecologia, salute pubblica e consumo» l'incarico di elaborare un parere ed una relazione al riguardo,

visto il parere formulato dalla predetta sezione il 21 novembre 1978,

ascoltata la relazione del sig. De Grave, relatore,

visto quanto deliberato nel corso della 163^a sessione plenaria, svoltasi il 29 e 30 novembre 1978 (riunione del 29 novembre 1978),

considerando che l'uso del tiabendazolo era stato autorizzato a titolo temporaneo fino al 1° gennaio 1979, in attesa dell'esito delle ricerche tossicologiche;

considerando che a conclusione di detti lavori il comitato scientifico per l'alimentazione propone di autorizzare in

via definitiva l'uso di tale conservativo alle dosi precedentemente fissate;

considerando che la proposta di direttiva prevede di rendere obbligatorie le disposizioni relative all'etichettatura dei prodotti e all'informazione del consumatore,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE

all'unanimità:

1. Il Comitato approva la proposta di direttiva e ricorda che nel parere del 30 giugno 1976 ⁽¹⁾ aveva già attribuito grande importanza al rispetto delle disposizioni relative all'informazione del consumatore.

2. Il Comitato fa notare inoltre che la situazione giuridica dei prodotti usati per il trattamento degli ortofrutticoli, dopo la raccolta, non è chiara. Alcuni di essi sono infatti considerati conservativi, altri antiparassitari. È per questo motivo che alcuni fungicidi autorizzati per gli agrumi (per esempio il tiabendazolo) sono autorizzati dalla direttiva mentre non lo sono altri, che sono invece autorizzati per gli agrumi negli Stati membri. Il Comitato auspica che la Commissione proceda quanto prima ad un esame globale dei prodotti per il trattamento degli ortofrutticoli.

⁽¹⁾ GU n. C 204 del 30. 8. 1976.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1978.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Fabrizia BADUEL GLORIOSO